

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Sanità**

(MARIOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

e col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

NELLA SEDUTA DELL'8 FEBBRAIO 1967

Modifica degli articoli 8, secondo e terzo comma, e 9, primo e terzo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 625, concernente provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 6 agosto 1966, n. 625, in dipendenza delle condizioni soggettive del Ministero della sanità, che ha dotazioni di personale direttivo assolutamente insufficiente allo svolgimento regolare dei compiti demandati dalla legge, trova ostacoli per la sua attuazione.

È noto che le commissioni sanitarie provinciali e regionali, previste dagli articoli 7 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, prima erano costituite presso gli uffici provinciali del lavoro e presso l'ispettorato medico centrale del lavoro e che nel periodo in cui hanno svolto le loro attribuzioni, cioè dall'entrata in vigore della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, fino all'entrata in vigore della legge n. 625, non hanno potuto esaminare se non una parte assai esigua dei mutilati e invalidi civili che hanno fatto richiesta di sottoporsi agli accertamenti medici, per stabilire l'effettiva esistenza della minorazione fisica, la

causa invalidante e il grado della residua capacità lavorativa al fine dell'assunzione al lavoro.

Con l'attribuzione agli uffici del medico provinciale dei compiti di accertamento, ai fini delle provvidenze sancite dagli articoli uno, tre e cinque della ripetuta legge n. 625 — assistenza sanitaria, qualificazione e riqualificazione professionale, assistenza economica — e delle assunzioni al lavoro previste dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, i medici provinciali che solo in pochissime sedi dispongono di un medico provinciale aggiunto, non possono materialmente presiedere le commissioni, attesi i compiti a queste demandati e che richiedono, almeno per i primi anni, una frequenza plurisettimanale e di numerose ore giornaliere, poichè gli aspiranti ai benefici della legge sommano a varie centinaia di migliaia.

Per le suddette considerazioni occorre consentire che l'ufficio di presidenza delle commissioni provinciali, e di quelle che il prefetto è autorizzato a nominare anche presso gli uffici degli ufficiali sanitari del capoluogo e di altri comuni della provincia, possa essere svolto oltre che da funzionari medici dell'ufficio del medico provinciale e da ufficiali sanitari, anche da medici dell'ufficio comunale di igiene; perciò viene proposta la modifica del secondo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625.

Analoghe ragioni richiedono la modifica del terzo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 9 della ripetuta legge n. 625 concernente i segretari delle commissioni sanitarie per l'accertamento delle invalidità e per i ricorsi, nominate, rispettivamente, dai prefetti e dal Ministro della sanità di concerto con quello dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.

La dotazione organica del personale direttivo amministrativo del Ministero della sanità attualmente non consente l'assegnazione neppure di una unità per ogni due uffici periferici, del medico e del veterinario provinciale.

In tale situazione, che richiede già ora che lo svolgimento dei servizi di istituto sia ef-

fettuato con incarichi a scavalco del personale amministrativo delle sedi che ne dispongono, è assolutamente esclusa la possibilità di funzionamento delle commissioni sanitarie di accertamento.

Si rende quindi necessario estendere ad altro personale la capacità di svolgere le funzioni di segreteria ed a tal uopo è stata considerata la opportunità di nominare i segretari delle commissioni sanitarie di accertamento tra i funzionari del ruolo della carriera direttiva amministrativa o tra gli impiegati del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o tra i funzionari del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o tra i funzionari della carriera direttiva dell'ufficio provinciale del lavoro o nella persona del segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione.

La modifica del primo comma dell'articolo 9, con cui si estende ai docenti universitari di medicina legale e delle assicurazioni e ai medici specialisti di medicina legale e delle assicurazioni, la capacità di partecipare quali membri delle commissioni sanitarie regionali, è resa necessaria dallo scarso numero di professori titolari di medicina legale e delle assicurazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

« Il medico provinciale può designare in sua sostituzione a far parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o un altro medico dell'ufficio comunale d'igiene.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del

medico provinciale, da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa o da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità o da un funzionario del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno o da un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o dal segretario del comune presso il cui ufficio sanitario ha sede la commissione ».

#### Art. 2.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro il giudizio delle commissioni sanitarie provinciali, l'interessato può ricorrere entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla commissione sanitaria regionale, costituita presso l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, da un professore titolare di medicina legale e delle assicurazioni o da un docente universitario di medicina legale e delle assicurazioni, o da un medico specialista di medicina legale e delle assicurazioni, preferibilmente residenti in un comune della regione, da un ispettore medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato regionale del lavoro, da un medico designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da un medico designato dall'Opera nazionale invalidi di guerra e da un medico designato, per il tramite dell'Ufficio regionale del lavoro, dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili ».

« Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità ».